



Istituto Tecnico Economico Statale "Francesco Maria Genco"



Sede Centrale: Piazza Laudati, n.1 – Tel. 080.3114337 – Fax 080/3118025

Sede Polivalente: via Parisi, sn – Tel. 080.3106901

Codice Meccanografico: BATD02000A – Cod. Fisc. 82014270720



batd02000a@istruzione.it



<https://itesgenco.edu.it>

70022 Altamura (BA)



CODICE DI DISCIPLINA

Elaborato dal Collegio Docenti in data 23/10/2025

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 31/10/2025

La Dirigente Scolastica dell'Istituto "F. M. Genco"

- VISTI** i D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 *"Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*;
- VISTO** il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 *"Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 del Legge 15 marzo 1997, n. 57"*
- VISTO** il Patto di Corresponsabilità deliberato dal Collegio Docenti il 29/09/2025 e approvato dal Consiglio d'Istituto il 06/10/2025;
- VISTO** il Regolamento d'Istituto deliberato dal Collegio Docenti il 29/09/2025 e approvato dal Consiglio d'Istituto il 06/10/2025;
- VISTA** la delibera del Collegio Docenti del 23/10/2025;
- VISTA** la delibera del Consiglio d'Istituto del 31/10/2025;
- RAVVISATA** la necessità di dover disciplinare con apposito Codice le possibili infrazioni dei doveri degli studenti e delle studentesse;

EMANA

il presente Codice di Disciplina.

PREMESSA

Il Codice di Disciplina degli studenti e delle studentesse è il documento che prevede disposizioni da attuare in caso di comportamenti scorretti da parte dello/a studente/studentessa.

Tutte le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello/a studente/studentessa attraverso attività di natura sociale e culturale da svolgersi a vantaggio della comunità scolastica e territoriale.

Esse possono consistere in attività di volontariato, attività di pulizia degli ambienti scolastici, produzione di elaborati e ogni altra attività socialmente utile.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. In ogni caso la riparazione non estingue la violazione commessa.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello/a studente/studentessa, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

La responsabilità disciplinare è personale.



Nessuno/a studente/studentessa può essere sottoposto/a a sanzioni disciplinari senza essere stato/a prima udito/a in contraddittorio, con il supporto di un genitore/tutore nel caso di studenti e studentesse minorenni, con la facoltà degli stessi di addurre prove a proprio discarico.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Ai fini del presente regolamento, le espressioni "Dirigente Scolastico" e "Consiglio di Classe" saranno indicate rispettivamente con le abbreviazioni "DS" e "CdC".

Art. 1 – Doveri degli Studenti e delle Studentesse

Gli studenti e le studentesse:

- a) sono tenuti/e a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- b) sono tenuti/e ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, del personale tutto della scuola e dei/delle loro compagni/e lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi, consono ad una civile e pacifica convivenza evitando comportamenti riconducibili a fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- c) sono tenuti/e ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate da apposito regolamento;
- d) sono tenuti/e a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola. In caso contrario dovranno risarcire i danni;
- e) condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della scuola;
- f) hanno l'obbligo di mantenere un contegno, un linguaggio e un abbigliamento adeguati ai luoghi e alle attività didattiche che sono chiamati a svolgere;
- g) devono giustificare ritardi e assenze con puntualità;
- h) all'ingresso, all'uscita, al cambio dell'ora e durante gli intervalli, devono assumere un comportamento corretto ed evitare atteggiamenti che possano costituire fonte di pericolo per sé e per gli altri;
- i) non possono uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle attività didattiche, se non regolarmente autorizzati;
- j) rispettare i divieti esistenti all'interno dell'istituzione scolastica (divieto di fumo, di utilizzo di dispositivi elettronici, ecc.);
- k) osservare le norme di legge, con particolare riferimento al divieto di porre in essere condotte rilevanti sotto il profilo penale.

Art. 2 – Principi e finalità delle sanzioni

La violazione delle norme di comportamento sancite dal Regolamento d'Istituto determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Attraverso i provvedimenti sanzionatori adottati dall'organo competente, si persegue la finalità di promuovere, da parte dello/a studente/studentessa, una riflessione consapevole e una rielaborazione critica dei comportamenti posti in essere, al fine di favorire un processo di responsabilizzazione personale in relazione alla condotta sanzionata.

I provvedimenti disciplinari devono indicare in maniera chiara e intellegibile le motivazioni che hanno determinato l'irrogazione della sanzione (ex art. 3 della L. 241/1990) e sono inseriti nel fascicolo personale dello/a studente/studentessa.

Le note disciplinari devono essere annotate sul Registro Elettronico in modo circostanziato ed idoneo alla ricostruzione dei fatti contestati.

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di circostanze evidenti e puntuali dalle quali si evinca la responsabilità disciplinare dello/a studente/studentessa nell'ambito di un procedimento in cui sia garantito il contraddittorio.

Art. 3 – Violazioni, sanzioni e organi competenti

Alla luce dei principi sopraesposti, sono indicate di seguito le possibili violazioni dei doveri di cui all'art. 1 del presente Codice di Disciplina, i relativi provvedimenti disciplinari, le sanzioni e l'Organo competente ad irrogarle.



SANZIONI DISCIPLINARI

Doveri	Violazione		Organo competente ad irrogare la sanzione	Provvedimento Disciplinare	Procedimento disciplinare
Essere puntuali (cfr. art. 1, comma a))	Ritardi brevi (a quadrimestre)	Dal 5° ritardo in poi	DS o un suo collaboratore	Ammonizione orale e annotazione sul Registro di Classe	Il DS o un suo collaboratore informa la famiglia e ammette lo/a studente/studentessa alle lezioni solo se accompagnato/a dal genitore
		Dal 6° al 9° ritardo	DS o un suo collaboratore	Nota disciplinare	Il DS o un suo collaboratore informa la famiglia e ammette lo/a studente/studentessa alle lezioni solo se accompagnato/a dal genitore
	Ritardi lunghi (a quadrimestre)	Dal 10° ritardo in poi	Consiglio di Classe	Eventuale allontanamento dalle lezioni fino a max 1 giorno	Il Dirigente Scolastico, a seguito della valutazione delle singole fattispecie, può disporre la convocazione del Consiglio di Classe in seduta straordinaria ai fini dell'adozione del relativo provvedimento disciplinare
Frequenza regolare (cfr. art. 1, comma a))	Irregolarità nella frequenza		Docente Coordinatore	Ammonizione orale e annotazione sul Registro di Classe con comunicazione scritta alla famiglia	Il Coordinatore controlla mensilmente le assenze e, in caso di frequenza irregolare, accertate le cause delle frequenti assenze, comunica l'irregolarità al DS il quale ne da comunicazione scritta alla famiglia
	Uscite anticipate oltre le 5 previste dal regolamento d'Istituto	Dalla 6 ^a alla 9 ^a uscita anticipata	DS o un suo collaboratore	Ammonizione orale e annotazione sul Registro di Classe	Il DS o un suo collaboratore informa la famiglia e ammette lo/a studente/studentessa alle lezioni solo se accompagnato/a dal genitore
		Dalla 10 ^a uscita anticipata in poi	DS o un suo collaboratore	Nota disciplinare	Il DS o un suo collaboratore informa la famiglia e ammette lo/a studente/studentessa alle lezioni solo se accompagnato/a dal genitore



Assolvimento degli impegni di studio (cfr. art. 1, comma a))	Negligenza abituale	Docente o Docente Coordinatore	Ammonizione scritta sul Registro di Classe e convocazione dei genitori	Il docente rileva la negligenza abituale e convoca la famiglia
Mancata giustificazione delle assenze (cfr. art. 1, comma g))	Assenze ingiustificate collettive	DS o Docente della prima ora e/o Docente Coordinatore	Annotazione sul Registro di Classe e comunicazione alla famiglia. Il numero delle assenze ingiustificate influirà negativamente sulla valutazione del comportamento	Il docente della 1 ^a ora rileva l'assenza e ne dà comunicazione al DS o ad un suo collaboratore che ne dà comunicazione alla famiglia
	Assenze individuali non giustificata al rientro a scuola	Docente della prima ora Docente Coordinatore	Annotazione sul Registro di Classe Se non giustificata entro tre giorni, comunicazione alla famiglia	I docenti comunicano al Coordinatore che provvede ad informare la famiglia
Comportamento lecito, corretto e collaborativo (cfr. art. 1, comma j))	Uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici	Docente DS	1^a violazione: nota disciplinare 2^a violazione: nota disciplinare, consegna del cellulare al DS o a un suo incaricato e comunicazione telefonica alla famiglia Violazioni successive: nota disciplinare, consegna del cellulare al DS e restituzione dello stesso solo in presenza del genitore/tutore al termine delle lezioni	Il docente segnala l'infrazione con specifica e circostanziata nota disciplinare sul Registro di Classe Il docente segnala l'infrazione con specifica e circostanziata nota disciplinare sul Registro di Classe, chiama un collaboratore scolastico che accompagna lo/a studente/studentessa in presidenza per la consegna del cellulare al DS o a un suo incaricato (il telefono verrà restituito allo studente al termine delle lezioni) e comunica agli addetti al centralino di informare la famiglia circa l'accaduto Il docente segnala l'infrazione con specifica e circostanziata nota disciplinare sul Registro di Classe e chiama un collaboratore scolastico che accompagna l'alunno in presidenza per la consegna del cellulare al DS o a un suo incaricato.



			Eventuali sanzioni che possono essere applicare in maniera combinata: 1) predisposizione di un elaborato di Educazione Civica su una tematica decisa dal CdC; 2) allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg.; 3) attività di natura sociale e culturale da definire specificatamente e da concordare con la famiglia su proposta dell'Istituto	Il DS convoca la famiglia per la restituzione del dispositivo e il CdC per l'avvio della procedura disciplinare
	Uso del cellulare durante le verifiche scritte	Docente DS	Nota disciplinare con consegna del cellulare al DS e restituzione dello stesso solo in presenza del genitore/tutore al termine delle lezioni. Eventuale avvio di una procedura disciplinare	Il docente segnala l'infrazione con specifica e circostanziata nota disciplinare sul Registro di Classe, chiama un collaboratore scolastico che accompagna lo/a studente/studentessa in presidenza per la consegna del cellulare al DS o a un suo collaboratore. Prosegue la verifica da parte dello/a studente/studentessa ed eventuale attivazione della procedura disciplinare con possibile sospensione dai 2 ai 5 gg.
	Contravvenire al divieto di fumo	Docente preposto	Nota disciplinare, comunicazione alla famiglia ed eventuale provvedimento di allontanamento dalle lezioni. Sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00-in caso di recidiva	Il personale informa della violazione del divieto di fumo il docente preposto alla vigilanza il quale redige il verbale di contestazione dell'addebito e di irrogazione della sanzione pecuniaria e lo notifica formalmente alla famiglia. Il Ds convoca il CdC straordinario per eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari



	Interruzione sistematica del regolare svolgimento dell'attività didattica Inosservanza dell'obbligo di esecuzione delle consegne assegnate dal docente Mancata collaborazione con il docente e con il gruppo classe Ripetuta omissione del materiale didattico necessario per le attività scolastiche	Docente e, in subordine, il Ds	Ammonizione orale. In caso di recidiva nota disciplinare circostanziata e convocazione dei genitori	Il docente o il Ds accerta la negligenza abituale e convoca i genitori
Comportamento lecito e corretto (cfr. art. 1, commi b) e h))	Comportamento idoneo a compromettere l'incolumità fisica propria Comportamento idoneo a compromettere l'incolumità fisica e/o psicologica altrui Danneggiamento o sottrazione di beni appartenenti all'istituzione scolastica o a terzi (compagni di classe) Manomissione del Registro di Classe e di qualsiasi altro documento ufficiale dell'istituzione scolastica	Docente e DS	Nota disciplinare circostanziata, comunicazione alla famiglia ed eventuale provvedimento di allontanamento dalle lezioni e/o di risarcimento dei danni.	Il personale scolastico informa della violazione il DS il quale, verificata l'infrazione in contraddittorio con le parti, convoca la famiglia e il CdC straordinario per eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari
	Utilizzo improprio del Registro Elettronico utilizzando le credenziali del genitore	Docente o, in subordine, il DS	Nota disciplinare e in caso della reiterazione del comportamento, convocazione dei genitori ed eventuale provvedimento di allontanamento dalle lezioni	Il docente o il personale che accerta l'infrazione, informa il DS il quale verificata la violazione, convoca i genitori e il CdC straordinario per eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari
Rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza (cfr. art. 1, commi c) e i))	Uso scorretto e improprio delle uscite e del materiale destinato alla sicurezza	Docente e, in subordine, il Ds	Ammonizione orale. In caso di recidiva nota disciplinare circostanziata e convocazione dei genitori	Il docente o il personale che accerta l'infrazione, informa il DS il quale verificata la violazione, convoca i genitori e il CdC straordinario per un eventuale provvedimento di allontanamento dalle lezioni
	Allontanamento dall'Istituto, senza permesso, prima del termine delle attività didattiche	Docente e, in subordine, il Ds	Nota disciplinare circostanziata e convocazione dei genitori	Il docente o il personale che accerta l'infrazione, informa il DS il quale verificata la violazione, convoca i genitori



Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico (cfr. art. 1, comma f))	Utilizzo di un abbigliamento non adeguato al contesto educativo e istituzionale	DS o Docente	Ammonizione orale. In caso di recidiva, potrà essere disposta la non ammissione temporanea nei locali scolastici, con contestuale comunicazione formale alla famiglia.	Il docente o il DS invita lo/a studente/studentessa ad indossare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico. In caso di recidiva viene convocata la famiglia per l'allontanamento dello studente dalle lezioni.
Rispetto delle strutture e delle attrezzature dell'istituzione scolastica, nonché dei beni materiali presenti nei luoghi di destinazione di viaggi d'istruzione, visite guidate e percorsi di stage aziendale. (cfr. art. 1, commi d) ed e))	Danneggiamenti volontari o usi impropri che comportino deterioramento o malfunzionamento di arredi, strutture o attrezzature	DS CdC allargato alla componente studenti e genitori	Nota disciplinare e convocazione della famiglia con eventuale allontanamento dalle lezioni e risarcimento danni. N.B. In caso di infrazioni di particolare gravità l'allontanamento dalle lezioni può essere disposto fino a 15 giorni	Il DS accerta i fatti, contestualmente convoca i genitori dello/a studente/studentessa coinvolto/a al fine di procedere al risarcimento degli eventuali danni arrecati. Qualora il danno risulti di entità rilevante, il DS convoca il CdC Straordinario dello/a studente/studentessa responsabile. Nel caso in cui non sia possibile individuare in maniera certa il responsabile o i responsabili dell'infrazione, il DS, sulla base di criteri oggettivi di responsabilità e appartenenza al gruppo classe o al gruppo coinvolto, potrà estendere la sanzione a tutti gli/le studenti/studentesse potenzialmente responsabili.
Comportamento educato e rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale ATA e dei compagni evitando comportamenti riconducibili a fenomeni di bullismo e cyberbullismo (cfr. art. 1, comma b))	Grave mancanza di rispetto nei confronti del personale dell'Istituto e dei compagni	DS CdC allargato alla componente studenti e genitori	Nota disciplinare In caso di comportamento reiterato provvedimento di allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni	Il DS accerta i fatti, contestualmente convoca i genitori dello/a studente/studentessa coinvolto/a al fine di procedere all'audizione dello/a studente/studentessa in contraddittorio. A seguire il DS convoca eventualmente il CdC Straordinario dello studente/studentessa responsabile, allargato alla



				componente studenti e genitori
	Adozione di comportamenti riconducibili a fenomeni di bullismo e cyberbullismo e/o utilizzo di linguaggi offensivi, scorretti o lesivi della dignità e dell'integrità personale altrui, in contrasto con i principi del rispetto reciproco e della convivenza civile.	DS CdC allargato alla componente studenti e genitori	Nota disciplinare e convocazione della famiglia con eventuale allontanamento dalle lezioni. N.B. In caso di infrazioni di particolare gravità l'allontanamento dalle lezioni può essere disposto fino a 15 giorni	Il DS accerta i fatti, contestualmente convoca i genitori dello/a studente/studentessa coinvolto/a. Convoca eventualmente il CdC Straordinario allargato alla componente studenti e genitori.
Obbligo di osservanza delle norme di legge, con particolare riferimento al divieto di porre in essere condotte rilevanti sotto il profilo penale. (cfr. art. 1, comma k))	Comportamento che viola la dignità e il rispetto della persona (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc.) Riprese video o registrazioni effettuate in violazione della normativa vigente in materia di tutela della privacy e della riservatezza delle persone coinvolte. Reati che mettono in pericolo l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento). Introduzione di sostanze nocive o vietate dalla legge e/o di oggetti pericolosi per l'incolumità delle persone	Consiglio d'Istituto	Nota disciplinare circostanziata, convocazione della famiglia e allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni. In caso di recidiva, può essere disposto l'allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico; nei casi di particolare gravità, si potrà procedere all'esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all'Esame di Stato.	Il DS, accertata la gravità dell'infrazione, convoca il Consiglio d'Istituto ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare.

Nei CdC Straordinari a composizione allargata alla componente studenti e genitori, nel caso in cui uno dei rappresentanti (genitore o studente) risulti parte direttamente coinvolta nell'infrazione, lo stesso sarà sostituito, in via definitiva, dal primo dei non eletti nella rispettiva componente.

La reiterazione di comportamenti che configurano una sanzione disciplinare può determinare, a discrezione del CdC, l'attribuzione allo/a studente/studentessa di una valutazione del comportamento pari a 5, con la conseguente non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Art. 4 – Attività di cittadinanza attiva e solidale

Tutti i provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono sostituiti, previa accordo con la famiglia, da attività a carattere educativo o di utilità sociale, coerenti con l'età e la maturità personale dello/a studente/studentessa e con la finalità rieducativa della sanzione, nel rispetto dei principi e dei valori della comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto costante tra la comunità scolastica, lo/a studente/studentessa e i suoi genitori/tutore finalizzato a preparare un rientro graduale e consapevole nel contesto classe.



4.1 Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni

Nel periodo di allontanamento dello/a studente/studentessa dalle lezioni **fino a 2 (due) giorni**, il CdC delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.

L'Istituto, nell'ambito della propria autonomia, individua i docenti incaricati di realizzare tali attività.

4.2 Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni

Nel periodo di allontanamento dello/a studente/studentessa dalle lezioni per un periodo compreso **fra 3 (tre) e 15 (quindici) giorni**, il CdC delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Queste attività si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'Istituto, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.

Tali convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento.

Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sugli studenti e sulle studentesse è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente all'Istituto eventuali assenze.

Gli enti, compresi quelli del Terzo settore, e le associazioni possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo/a studente/studentessa in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal MIM, predisposto dall'Ufficio Scolastico Regionale Puglia il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo/a studente/studentessa.

L'Istituto individua le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal CdC ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline (la frequenza dello/a studente/studentessa non si interrompe mai).

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti richiesti ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale previste sono svolte a favore della comunità scolastica.

Il CdC, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello/a studente/studentessa, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità delle sanzioni.

4.3 Allontanamento dalle lezioni superiore a 15 giorni

Nei periodi di allontanamento **superiori a 15 (quindici) giorni**, l'Istituto promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello/a studente/studentessa superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art. 5 – Procedura disciplinare

Le sanzioni disciplinari, in considerazione della loro finalità educativa e dell'età degli studenti e delle studentesse, devono essere irrogate in maniera tempestiva e proporzionata alla gravità della condotta, al fine di garantirne la comprensibilità da parte del destinatario e favorire l'assunzione di responsabilità.

Tale modalità applicativa è volta a rendere percepibile il nesso di causalità tra il comportamento irregolare e la relativa sanzione.



Nei casi in cui le infrazioni non rivestano carattere di particolare gravità (esempio nota disciplinare di lieve entità), non sussistono le condizioni per la comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 241/1990, in ragione di specifiche esigenze di celerità dell'azione amministrativa. Resta fermo l'obbligo di comunicare l'irrogazione della sanzione alle famiglie degli/delle studenti/studentesse tramite il Registro Elettronico.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni, è prevista la comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare allo studente o alla studentessa interessato/a e, in caso di minore età, anche ai genitori o a chi ne esercita la responsabilità genitoriale, tramite il Registro Elettronico.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari comportanti l'allontanamento dalle lezioni, di competenza di un Organo Collegiale, è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e si articola nelle seguenti fasi:

1. **contestazione formale degli addebiti**, notificata per iscritto allo/a studente/studentessa autore/autrice della condotta oggetto di valutazione disciplinare e ai suoi genitori. Qualora il fatto coinvolga altri studenti in qualità di parti lese, questi ultimi e le rispettive famiglie sono informati dell'avvio del procedimento in qualità di controinteressati;
2. **audizione del soggetto coinvolto**, il quale ha facoltà di essere assistito da uno o entrambi i genitori (o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale), al fine di garantire il diritto al contraddittorio;
3. **conclusione del procedimento**, che può comportare alternativamente:
 - 3.1 **l'archiviazione** del procedimento, qualora non emergano elementi sufficienti a configurare una responsabilità disciplinare; in tal caso, il Dirigente Scolastico provvede a darne comunicazione scritta agli interessati;
 - 3.2 **la remissione degli atti all'Organo Collegiale competente** (Consiglio di Classe allargato alla componente genitori e studenti o Consiglio d'Istituto in composizione ordinaria) per l'irrogazione della sanzione, accompagnata da adeguata motivazione, indicazione dei termini per l'eventuale impugnazione e dell'autorità competente a decidere sul ricorso; l'adozione del provvedimento disciplinare, a seguito di apposita riunione, viene effettuata dall'Organo Collegiale nel rispetto delle norme vigenti e del regolamento dell'istituzione scolastica.

Art. 6 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori o degli/delle studenti/studentesse entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione all'**Organo di Garanzia interno alla scuola** che dovrà esprimersi nei successivi **10 (dieci) giorni**. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si considera confermata (cd. silenzio assenso).

Qualora lo/a studente/studentessa, ovvero, in caso di minore età, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, ritengano che nel procedimento disciplinare siano state commesse irregolarità procedurali ovvero che la sanzione irrogata risulti non proporzionata alla gravità dell'infrazione, è ammesso reclamo all'**Organo di Garanzia Regionale** entro il termine di **15 (quindici) giorni** dalla comunicazione dell'esito del procedimento da parte dell'**Organo di Garanzia interno** dell'istituzione scolastica, ovvero dalla scadenza del termine assegnato a quest'ultimo per la decisione.

L'Organo di Garanzia Regionale, previo accertamento della corretta applicazione della normativa vigente e dei regolamenti interni, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita e delle memorie scritte eventualmente prodotte dalla parte reclamante o dall'Amministrazione scolastica. Non è ammessa, in alcun caso, l'audizione personale del reclamante né di eventuali controinteressati.

L'Organo di Garanzia Regionale è tenuto a esprimere il proprio **parere entro 30 (trenta) giorni** dalla ricezione del reclamo. Decorso tale termine senza che il parere sia stato comunicato, ovvero in caso di sospensione motivata per esigenze istruttorie (consentita **una sola volta** e per un periodo massimo di **15 giorni**), il **Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale** può procedere alla definizione del procedimento in via autonoma, prescindendo dal parere dell'Organo di Garanzia.

F.to La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Mariella Mitola

*(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del D. Lgs n. 39 del 1993)*